

Le cinture di sicurezza e il Codice della Strada: obblighi

Gli obblighi relativi alle cinture di sicurezza sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988 e successivamente inclusi nel Nuovo Codice della Strada. Rispetto alla prima stesura del Codice sono state apportate numerose modifiche, l'ultima delle quali entrata **in vigore il 14 aprile 2006** (in attuazione della direttiva europea di aggiornamento in materia); la stessa ha esteso l'obbligo, per i conducenti ed i passeggeri di tutti gli autoveicoli, adibiti sia al trasporto persone che a quello di cose, di indossare correttamente le cinture di sicurezza durante la marcia.

La novità di maggior rilievo riguarda l'uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri ed i conducenti degli autobus e dei veicoli trasporto cose di massa superiore a 3,5 t. Di rilievo anche l'obbligo di informare i passeggeri degli autobus sull'obbligo di allacciare correttamente le cinture mediante cartelli apposti sui sedili ovvero tramite audiovisivi o per il tramite del conducente, del bigliettaio o dell'eventuale capogruppo.

Nella tabella che segue si riportano gli **obblighi relativi ai vari tipi di veicoli**, stabiliti dall'art.172 del Codice della Strada:

Categorie di veicoli soggette all'obbligo	Tipi di veicoli	Passeggeri anteriori	Passeggeri posteriori
M1 (veicoli per trasporto di persone con massimo 8 posti escluso il conducente)	tutti i tipi compresi nella categoria (autovetture, autocaravan, ecc.)	Si	Si
M2 (veicoli per trasporto di persone con oltre 8 posti escluso il conducente)	autobus con massa fino a 5 t	Si (*)	Si (*)
	autobus con massa sup.a 5 t	Si (*)	Si (*)
N1 (veicoli per trasporto merci con massa fino a 3,5 t)	autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale con massa fino a 3,5 t	Si	Si
N2 (veicoli per trasporto merci con massa compresa fra 3,5 t e 12 t)	autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici di massa superiore a 3.5 t ma non sup. a 12 t	Si	Si
N3 (veicoli per trasporto merci con massa superiore a 12 t)	autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici di massa superiore a 12 t	Si	Si
<i>(*) Per i passeggeri a sedere trasportati sugli autobus e autosnodati adibiti al trasporto locale, autorizzati al trasporto di persone in piedi, l'obbligo non viqe quando circolano in zona urbana.</i>			




Le cinture di sicurezza e il Codice della Strada: esenzioni

Sono esonerati dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza gli occupanti di quei veicoli che, pur essendo compresi in una delle categorie sopra riportate, sono **privi fin dall'origine di punti di attacco sulla carrozzeria per la loro installazione**. Si tratta di modelli di vecchia fabbricazione; dal **1988** la legge ha imposto l'equipaggiamento dei veicoli con le cinture di sicurezza quale requisito obbligatorio per ottenere l'immatricolazione, senza contare che anche in precedenza molti modelli ne erano già provvisti o avevano comunque i punti di attacco predisposti. Oltre agli occupanti di questi veicoli, sono esclusi dall'obbligo di utilizzare le cinture:

	Gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza.
	I conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza.
	Gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte.
	Gli appartenenti alle Forze Armate nell'esercizio delle attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
	Gli istruttori di guida quando presiedono ad esercitazioni di guida.
	Le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL o dalle competenti autorità di altro membro della UE (da esibire in caso di controlli), affette da patologie che comportino controindicazioni all'uso delle cinture.
	Le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione medica rilasciata da un ginecologo della ASL che comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture.
	I passengeri dei veicoli M2 ed M3 (autobus ed autosnodati per trasporto persone) autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi adibiti al trasporto locale, quando circolano in zona urbana.

Si noti che le esenzioni determinate dall'**altezza della persona**, presenti nella prima stesura del Codice della Strada (inferiore a m 1,50 o superiore a m 1,90), successivamente sono state eliminate.

Le omologazioni delle cinture di sicurezza



Attualmente tutti i veicoli in commercio che hanno l'obbligo di essere equipaggiati con le cinture di sicurezza adottano modelli omologati secondo le normative vigenti. Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo alle cinture installate sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di esse sia presente un contrassegno simile a quello riprodotto a fianco. Le sigle riprodotte possono essere parzialmente diverse, ma non deve mancare la "E" cerchiata che rappresenta l'omologazione prevista dal regolamento ECE-ONU n.16, adottato dal nostro paese.

Le sanzioni

Per chi non usa le prescritte cinture di sicurezza sono previste le seguenti sanzioni :

Se Ti va bene !		
Descrizione	Sanzione	Sanzione accessoria
Conducente di veicolo per il quale è prescritto, non utilizza le cinture di sicurezza in qualsiasi condizione di marcia.	Da € 70.00 a € 285.00 pagabile con € 70.00 entro 60 gg.	Segnalazione per la sospensione della patente (*). Decurtazione di 5 punti patente.
Passeggero di veicolo per il quale è prescritto, non utilizza le cinture di sicurezza in qualsiasi condizione di marcia.	Da € 70.00 a € 285.00 pagabile con € 70.00 entro 60 gg.	nessuna
<i>(*) Qualora il conducente sia incorso, in un periodo di 2 anni, per due volte nella presente violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.</i>		
Se ti va male !		
		